

Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007

Allegato 2

"Testo coordinato dell'Allegato 1 della deliberazione n. 790/2007"

DIRETTIVE PER LA FISSAZIONE DEI TERMINI DI AVVIO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI DA APPLICARE ALLE DOMANDE PRESENTATE DOPO IL 3 GENNAIO 2007.

L'articolo 71 e successive modifiche della legge provinciale di contabilità prevede che al fine di accelerare i procedimenti di spesa e di contenere la formazione dei residui passivi la Giunta provinciale provveda a fissare, qualora non sia già previsto dalle leggi o dai criteri di settore, il termine di avvio e di rendicontazione di opere e interventi prevedendo in caso di inosservanza degli stessi la revoca totale o parziale dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate. Tale articolo prevede inoltre che la Giunta possa stabilire le caratteristiche delle opere e degli interventi per i quali non è necessaria la fissazione del termine di effettivo avvio. In tal senso si ritiene opportuno dare alle strutture provinciali le seguenti indicazioni:

1. fissazione dei termini per i trasferimenti finanziari per specifiche opere o interventi da concedere alle domande presentate dopo il 3 gennaio 2007.

Le strutture provinciali per i trasferimenti finanziari che saranno concessi per specifiche opere o interventi, relativamente alle domande presentate dopo il 3 gennaio 2007, devono provvedere comunque ad individuare:

- a) termini per l'effettivo avvio delle opere e degli interventi, salvo quanto riportato ai periodi successivi;
- b) termini per la rendicontazione delle opere e degli interventi; prevedendo, in caso d'inosservanza dei termini, la revoca dell'ammissibilità a finanziamento o la revoca totale o parziale degli interventi finanziari e dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

L'evento considerato ai fini dell'effettivo avvio delle opere deve essere espressamente indicato nel provvedimento di fissazione dei termini o nella deliberazione di fissazione dei criteri di settore, qualora non univocamente identificato dalla normativa.

Di seguito si elencano le caratteristiche delle opere o degli interventi per i quali non è necessario fissare un termine di avvio:

- a) finanziamento di attività gestionale che ha durata pari all'anno solare;
- b) acquisto di beni e servizi (compresi ad esempio i servizi alle imprese, i brevetti e i diritti di utilizzazione di tecnologie, il leasing, gli investimenti mobiliari e acquisti di impianti di tipo immobiliare se non compresi negli investimenti immobiliari, ecc...)
- c) opere ed interventi con spesa ammessa fino a 300.000,00 euro;
- d) finanziamenti per i quali il termine fissato per la rendicontazione sia uguale o inferiore a 24 mesi dalla data della concessione ovvero dalla data dalla quale decorre il termine medesimo.

Non è necessario fissare un termine di avvio per le opere o gli interventi rientranti nelle fattispecie definite nel precedente periodo, anche qualora la fissazione di tale termine sia previsto dai criteri di settore in base alla previgente disciplina. Il termine di avvio dovrà invece essere fissato qualora tale termine sia previsto dalle leggi di settore.

Resta salvo quanto previsto dai criteri di settore già adottati alla data del presente provvedimento per quanto riguarda la previsione di un unico termine di avvio e completamento o avvio, completamento e rendicontazione.

2. realizzazione parziale delle opere o interventi.

Ferma restando la disciplina più restrittiva prevista nelle normative e nei criteri di settore, nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato, ma l'opera o intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

3. mancata osservanza dei termini.

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto al punto 4, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Ferma restando la disciplina più restrittiva prevista nelle normative e nei criteri di settore, la revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al punto 2 e alle altre possibili riduzioni previste dalle normative di settore.

Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi legali se previsti dalle normative di settore.

4. disposizioni relative alla proroga dei termini

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine, anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze, a seguito di prescrizioni imposte dall'amministrazione provinciale o da altri soggetti o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

a) liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;

b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

Il termine di avvio e di rendicontazione può essere sospeso altresì per astensioni previste dalla normativa nazionale in materia di tutela della maternità nonché per altri gravi motivi debitamente documentati (intesi come infortuni e malattie gravi), nel caso di finanziamenti di progetti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della LP 14/2005, per i quali la realizzazione del progetto è strettamente correlata ai soggetti che conducono la ricerca; la sospensione è concessa secondo la disciplina nazionale per le astensioni per maternità e per un periodo massimo di 12 mesi per gravi motivi debitamente documentati.

Con riferimento ad iniziative o interventi consistenti in progetti di enti locali volti alla certificazione/registrazione dei sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001 e del Regolamento 761/2001/CE (EMAS), i termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi nei casi in cui emergano, in fase di audit ambientale, criticità nella gestione del processo connesse ad aspetti oggettivi rilevati nell'ambito dell'organizzazione, attestata dalla struttura competente, che impediscano o ritardino l'acquisizione della certificazione ISO 14.001 o la registrazione EMAS.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

Sono in ogni caso fatte salve disposizioni più restrittive previste nelle normative di settore.

5. disposizioni particolari per i lavori delegati

Quanto indicato dal precedente punto 4 non si applica alla realizzazione di lavori delegati dalla Provincia ad altre amministrazioni ai sensi della normativa vigente.

In questi casi, trattandosi della copertura delle spese sostenute dagli enti delegati nella realizzazione di lavori di competenza della Provincia, può essere concessa anche più di una proroga per ogni termine in base alle esigenze dell'amministrazione delegata, ferme restando le ipotesi di sospensione dei termini eventualmente previste negli atti che regolano la delega e si procede alla revoca della delega ed al pagamento di quanto già sostenuto dal delegato (come generalmente previsto negli atti di delega) solo qualora il mancato rispetto dei termini sia imputabile direttamente al delegato medesimo.

E' fatto salvo il rimborso da parte del delegato del maggior onere che derivi alla Provincia dall'assunzione diretta delle attività oggetto della delega o dal conferimento di una nuova delega ad ente diverso (se previsto nell'atto di delega).

Per le nuove deleghe tali previsioni dovranno essere inserite espressamente nell'atto di delega.

6. disposizioni finali

Le disposizioni indicate nel presente allegato devono essere utilizzate nei confronti dei beneficiari finali anche dagli enti delegati dalla Provincia per la concessione di finanziamenti oppure dai consorzi garanzia collettiva fidi o enti creditizi cui è affidata la procedura di concessione ed erogazione di agevolazioni provinciali. A tal fine le strutture provinciali competenti per materia della Provincia potranno dare ulteriori indicazioni per l'applicazione dei presenti criteri.

Il Presidente della Provincia, qualora necessario, può impartire alle competenti strutture provinciali le ulteriori indicazioni o le specificazioni necessarie per assicurare la corretta applicazione delle presenti disposizioni.